

DETERMINAZIONE DSAI/34/2024/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE
TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE E DELL'UNBUNDLING
CONTABILE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 13 settembre 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/com recante disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC) e il Manuale di Contabilità Regolatoria e gli Schemi contabili indicativi dei CAS nelle versioni pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità dal 2020 in poi;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas recante i "Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)" (di seguito: RTTG 20/23);
- la deliberazione dell'Autorità 04 aprile 2023, 139/2023/R/gas recante i "Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027)" (di seguito: RTTG 24/27);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 216/2024/R/gas);
- il principio contabile emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità n. 16, del dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito: principio contabile OIC 16);

- il principio contabile emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità n. 24 del dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito: principio contabile OIC 24);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2023, 282/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 282/2023/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la RTTG 20/23, l'Autorità ha adottato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione, ossia il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023;
- con la RTTG 24/27, l'Autorità ha adottato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione, ossia il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027;
- l'articolo 4, comma 1, della RTTG 20/23 e l'articolo 5, comma 1, della RTTG 24/27 prevedono che il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità;
- l'articolo 4, comma 3, lett. a), della RTTG 20/23 e l'articolo 5, comma 5, lett. a), della RTTG 24/27 prevedono che ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto, l'impresa di trasporto, tra l'altro, individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni in esercizio al 31 dicembre 2018 (31 dicembre 2022 per la RTTG 24/27) e alle immobilizzazioni che si prevede entrino in esercizio al 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2023 per la RTTG 24/27) sulla base dei dati di preconsuntivo, raggruppate nelle categorie di cui alle relative Tabelle 1 per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico non abbia già coperto il valore lordo degli stessi; in particolare, le Tabelle 1 della RTTG 20/23 e della RTTG 24/27 prevedono la durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti tra le quali sono presenti sia le categorie delle "immobilizzazioni materiali" (tra i quali i "Metanodotti" che hanno una vita utile di cinquanta anni) che la categoria delle "immobilizzazioni immateriali" (che hanno una vita utile di cinque anni);
- l'articolo 4, comma 4, della RTTG 20/23 e l'articolo 5, comma 6, della RTTG 24/27 prevedono che la quota dei ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito è aggiornata, tra l'altro, considerando gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria (lett. b) e l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle

durate convenzionali di cui alla citata tabella 1 (lett. e) per la RTTG 20/23 e lett. f) per la RTTG 24/27);

- ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della RTTG 20/23 al valore delle immobilizzazioni in corso è applicato un tasso per la copertura degli oneri finanziari determinato in coerenza con il WACC ma assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;
- il titolo VII della RTTG 20/2023 disciplina le tempistiche e le procedure di approvazione tariffaria; in particolare, entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di trasporto presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno successivo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità (ora Direzione Infrastrutture Energia). Le proposte tariffarie devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società che attesti la conformità e riconciliabilità dei dati riportati nella proposta tariffaria con quelli desumibili dai documenti contabili della società. Tali proposte, tra l'altro, includono: i ricavi di riferimento RT (ricavi trasporto) e RM (ricavi misura) relativi all'anno successivo; i corrispettivi specifici di impresa relativi all'anno successivo; nonché i ricavi di riferimento RT e RM relativi all'anno di presentazione della proposta tariffaria, rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo (articolo 33, comma 1); tra i dati patrimoniali, le imprese di trasporto devono presentare, tra l'altro, l'indicazione delle immobilizzazioni in corso di realizzazione (lavori in corso, LIC);
- l'articolo 33, comma 6 della RTTG 20/23 e l'articolo 37, comma 5, della RTTG 24/27 prevedono che entro il 31 maggio di ogni anno, l'Autorità valuti le proposte tariffarie di cui al precedente comma 1 e provveda a determinare, sulla base dei criteri di cui alle medesime RTTG 20/23 e RTTG 24/27, i corrispettivi relativi all'anno successivo; contestualmente, l'Autorità provvede a rideterminare i ricavi di riferimento RT e RM dell'anno in corso sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo;
- con il TIUC l'Autorità definisce gli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) e gli obblighi di comunicazione per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato;
- l'articolo 1 del TIUC, fornisce una definizione degli ambiti oggetto di separazione contabile; in particolare sono "Attività" le fasi operative che possono essere gestite come una impresa separata, "Servizi Comuni" le funzioni svolte in modo centralizzato da una unità logico organizzativa nell'ambito dello stesso soggetto giuridico e riferite in generale all'intera impresa, "Funzioni Operative Condivise", le funzioni aziendali, svolte anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico prestano servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo anche al di fuori dei settori elettrico, gas o idrico;
- l'articolo 14, comma 1, del TIUC prevede che l'esercente rediga i conti annuali separati comprendenti, tra gli altri: il prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza

attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise (lettera f); il prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise (lettera g);

- l'Autorità, al fine di chiarire gli obblighi dichiarativi previsti dal TIUC ha emanato il Manuale di contabilità regolatoria, per la redazione dei conti annuali separati; in particolare, nei citati prospetti delle movimentazioni delle immobilizzazioni, il Manuale di Contabilità Regolatoria prevede che le variazioni relative agli oneri finanziari capitalizzati devono essere riportate in modo distinto da quelle relative agli incrementi patrimoniali; infatti, tenuto conto che "rilevano gli elementi che devono essere depurati in sede di raccolta RAB dal costo storico originario di acquisizione o costruzione degli *asset* quali, ad esempio, gli oneri finanziari capitalizzati, le rivalutazioni, l'avviamento e ogni altra componente capitalizzata in sede di bilancio e quindi di CAS ma non ammissibile nel valore del capitale investito ai fini tariffari", l'individuazione degli oneri finanziari capitalizzati è propedeutica alla corretta riconciliazione tra i dati delle immobilizzazioni dichiarati ai fini *unbundling* e i dati dichiarati nella RAB; inoltre, nei prospetti dei conti economici degli Schemi contabili indicativi dei CAS è previsto che le società debbano indicare specificatamente gli oneri finanziari capitalizzati;
- in base al punto 38 del principio contabile OIC 16, i costi della progettazione rientrano tra i costi accessori dei beni materiali da registrare ad incremento del valore dei medesimi e corrispondono agli oneri da sostenere perché le immobilizzazioni possano essere utilizzate; in base ai punti 25 e 26 del principio contabile OIC 24, tra i beni immateriali devono invece essere riportati i costi per l'ottenimento di permessi e autorizzazione (tra i "costi di impianto e di ampliamento"), mentre i costi della progettazione possono essere inseriti tra i "costi di sviluppo" solo nel caso in cui siano afferenti a prototipi, modelli, nuove tecnologie, impianti pilota, realizzazione di prodotti nuovi o migliorati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 282/2023/E/gas l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva in materia di dichiarazioni dei dati patrimoniali rilevanti ai fini tariffari nei confronti di un'impresa esercente il servizio di trasporto e misura del gas naturale individuata sulla base di evidenze riscontrabili da un'analisi comparativa dei corrispettivi specifici d'impresa a copertura dei costi di rete regionale;
- in attuazione di tale programma di controlli l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 19-21 marzo 2024, una verifica ispettiva presso una sede indicata da Energie Rete gas S.r.l. (di seguito: ERG S.r.l. o società);

- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva, dalla documentazione ivi acquisita nonché dalle note del 31 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 24153 del 2 aprile 2024) e dalla nota del 17 maggio 2024 (acquisita con prot. Autorità 36186) è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 4, comma 1, del RTTG 20/23 e dell'articolo 5, comma 1, della RTTG 24/27, la società ha determinato i costi, valorizzati in relazione alle immobilizzazioni materiali afferenti al metanodotto "Pollein-Pila-Valdigne", nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2020 e successivi, secondo alcune voci di prezzo relative al contratto dell'11 ottobre 2017, di affidamento ad una società terza delle attività di autorizzazione, progettazione, sicurezza, direzione lavori, fornitura e costruzione (di seguito contratto EPC), in modo incongruente con i principi di efficienza ed economicità previsti dalle citate norme; in particolare, la società, nel documento per la determinazione dei prezzi di cui al citato contratto, ha dichiarato di determinare i prezzi delle forniture e della costruzione del metanodotto desumendoli dal Prezziario della Regione Valle d'Aosta (ovvero quello della Regione in cui viene realizzata l'opera) e dal Prezziario della Regione Piemonte per "alcune voci specifiche", per cui il Prezziario della Valle d'Aosta non risultava adeguato, considerata l'assenza o l'inidoneità delle voci medesime, mentre per alcune voci non riportate nei prezziari la società ha fatto ricorso all'analisi dei costi (voci "A.C.") o ad indagini di mercato (voci "R.P."). Tuttavia, dall'analisi della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, è emerso che in taluni casi ERG S.r.l ha apportato variazioni non supportate da adeguata motivazione al Prezziario del Piemonte o ha utilizzato tale Prezziario nonostante le voci del Prezziario della Valle d'Aosta fossero adeguate e idonee; nello specifico:
 - per la "*fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente*" (lavorazioni sezioni n.001 e n.002 relative rispettivamente ai tubi DN250 e DN150 del documento per la determinazione dei prezzi), la società ha fatto riferimento al Prezziario della Regione Piemonte (edizione 2016) il quale nella sezione 11 riporta che "*i materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera*"; tuttavia, contrariamente a quanto previsto dal citato prezziario, la società ha considerato la fornitura come "*presso il magazzino*" andando così ad aggiungere senza idonea motivazione le voci di costo per il trasporto dal magazzino alla zona di posa (voci di costo AC.001 e AC.003 relative alle lavorazioni sezioni n. 026 e n. 029 del documento per la determinazione dei prezzi);
 - per la posa delle tubazioni di cui al precedente alinea (lavorazioni sezioni n. 027 e n. 031 del documento per la determinazione dei prezzi), la società ha fatto riferimento al Prezziario della Regione Piemonte (edizione 2016) il quale nella sezione 11 (codice 11.A01.A05) prevede che il prezzo indicato per la posa in opera si intende compreso di tutto quanto necessario per realizzare il lavoro compiuto, compreso l'onere dei collaudi; tuttavia, la società ha introdotto voci di costo aggiuntive, relative alla "*Posa all'interno*

- dello scavo*” (di cui alle voci AC.002 e AC.004 relative alle lavorazioni sezioni n. 28 e n. 31 del documento per la determinazione dei prezzi), rispetto alla già prevista onnicomprensiva voce “*Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa di condotte in acciaio*” (di cui alle lavorazioni sezioni n. 27 e n. 30 del documento per la determinazione dei prezzi);
- per i lavori di “*disfacimento di pavimentazione*” (di cui alla lavorazione n. 022 del documento per la determinazione dei prezzi) la società ha fatto riferimento alla sezione 1 (codice 01.A02.C10.015) del Prezziario della Regione Piemonte (edizione 2016) nonostante nel Prezziario della Valle d’Aosta (edizione 21 luglio 2015) fosse presente una voce (codice S44.A50), idonea per il tipo di lavorazione in esame e più economica di quella considerata da ERG S.r.l.;
 - per i lavori di “*Scavo a sezione ristretta ed obbligata*” (di cui alla lavorazione n. 024 del documento per la determinazione dei prezzi) la società ha fatto riferimento alla sezione 1 (codice 01.A01.A70.005) del Prezziario della Regione Piemonte (edizione 2016) nonostante nel Prezziario della Valle d’Aosta (edizione 21 luglio 2015) fossero presenti voci (codici S04.A60.200 e S04.A65.030), idonee per il tipo di lavorazione in esame e più economiche di quelle considerate da ERG S.r.l.;
 - per i lavori di “*Sovraprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso*” (di cui alla lavorazione n. 083 del documento per la determinazione dei prezzi) la società ha fatto riferimento alla sezione 7 (codice 07.A01.A20.020) del Prezziario della Regione Piemonte (edizione 2016) nonostante nel Prezziario della Valle d’Aosta (edizione 21 luglio 2015) fossero presenti voci (codici S04.A70.200 e S04.A75.030), idonee per il tipo di lavorazione in esame e più economiche di quelle considerate da ERG S.r.l.;
 - per la realizzazione di un sottofondo con materiale stabilizzato (di cui alla lavorazione n. 041 del documento per la determinazione dei prezzi) la società ha fatto riferimento alla voce 07.A20.T20.005 del Prezziario della Regione Piemonte (edizione 2016) che comprende la fornitura di materiale (cemento) per la miscelazione; tuttavia, la società ha aggiunto, con la voce di lavorazione n. 042 del documento per la determinazione dei prezzi, la fornitura di cemento in sacchi nonostante tale fornitura fosse già presente nella succitata voce di costo;
 - inoltre, la società ha previsto all’interno del contratto, lavori di “*Scotico per il recupero e l’accantonamento dello strato di terreno vegetale*” (di cui alla lavorazione n. 023 del documento per la determinazione dei prezzi) nonostante tale tipologia di lavorazione possa essere assorbita, in caso di posa di un metanodotto, direttamente dai lavori di scavo (doc. 2.9.c allegato alla *check list* nonché Prezziario Regione Valle d’Aosta – edizione 21 luglio 2015 e Prezziario Regione Piemonte – edizione 2016);
- ii. in violazione dell’articolo 4, comma 4, lettera b) e dell’articolo 33, comma 1, della RTTG 20/23, la società, nell’ambito delle predisposizioni tariffarie

- relative agli anni 2021, 2022 e 2023, ha dichiarato tra i nuovi investimenti patrimoniali (IP) a consuntivo dell'anno 2020, un importo non riconoscibile, pari a euro 195.072 e relativo a costi stornati dal bilancio 2020 con una nota di credito del 18 febbraio 2021; in particolare, dai dati patrimoniali dichiarati a consuntivo per il servizio trasporto nelle citate predisposizioni tariffarie, ERG S.r.l. ha valorizzato nuovi investimenti patrimoniali entrati in esercizio nell'anno 2020 pari a complessivi euro 5.873.721, senza aver espunto dagli IP dichiarati a remunerazione del capitale investito (di seguito anche RAB), quelli relativi alla citata nota di credito il cui valore era stato stanziato in bilancio a riduzione dei costi sopportati nel 2020 (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a e 2.2.b);
- iii. in violazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 33, comma 1, della RTTG 2020-2023, la società, come dalla stessa ammesso nel corso della verifica ispettiva, ha dichiarato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, "Stock di LIC al 31-12 di ciascun anno" eccedenti quelli corretti per un ammontare pari 6.042 euro; in particolare ERG, ha dichiarato, nel corso della verifica ispettiva, che *"il valore corretto dei LIC 2020 (tariffa 2022) pari a 3.541.572 euro non si riconcilia con quello riportato nel foglio LIC pari a 3.547.615 euro. La differenza di euro 6.042 è relativa alla mancata imputazione, nel foglio LIC, di un incremento patrimoniale di pari valore per l'anno 2019. Tale differenza è presente anche nelle proposte tariffarie per gli anni 2023 e 2024"* (punto 2.3 della *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 4, comma 3, lett. a) e comma 4, lett. e) della RTTG 20/23 e dell'articolo 5, comma 5, lett. a) e comma 6, lett. f), della RTTG 24/27, la società, nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative agli anni dal 2020 in poi, ha attribuito i costi relativi alla progettazione pre-esecutiva di metanodotti (quali: "oneri progettazione Bardineto Calizzano", "oneri progettazione Pollein Pila Courmayeur" e "oneri pluriennali By Pass Val Mongia – Val Tanaro") alla categoria di cespiti di cui alla Tabella 1 della RTTG 20/23 e della RTTG 24/27, "beni immateriali" (caratterizzata da un più veloce ammortamento e ritorno di capitale investito); tuttavia tali costi, secondo quanto disposto dai principi contabili OIC 16, in quanto accessori alla realizzazione del metanodotto (che, come noto, rientra nella categoria di cespiti "beni materiali") dovevano essere registrati anch'essi come "beni materiali"; a conferma di quanto rilevato, la società, nel proprio *"Manuale per la redazione dei documenti economici da adottare per l'affidamento delle attività di progettazione, autorizzazione, sicurezza, direzione lavori, fornitura e costruzione dei metanodotti di trasporto della società Energie Rete Gas S.p.A."*, prevede espressamente che i costi della sezione "Progettazione" (della fase 1, con riferimento allo *"studio di fattibilità, progettazione preliminare, progettazione definitiva, rilievi plano-altimetrici e redazione del piano particellare di esproprio"*), siano riportati nella categoria "immobilizzazioni immateriali" (documenti 2.2.a e 2.9.a allegati alla *check list*);

- v. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lett. f) e g), del TIUC, la società ha compilato in modo non conforme alla citata regolazione, i CAS 2019 e 2020, relativamente agli oneri finanziari capitalizzati: nel dettaglio, la società, nel prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ha erroneamente contabilizzato gli oneri finanziari capitalizzati in corrispondenza delle altre immobilizzazioni immateriali dei servizi comuni che, laddove relativi al finanziamento per la costruzione di metanodotti, sono afferenti a beni materiali (condotte e derivazioni); tra l'altro, la società non ha riportato, nei citati prospetti, alcun incremento per oneri finanziari capitalizzati, non enucleandoli dall'incremento patrimoniale complessivo (doc 2.1.a e 2.2.a allegati alla *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Energie Rete Gas S.r.l.;
- gli elementi acquisiti essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società *sub i.- iv.* si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della esatta determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto gas e conseguentemente alla corretta determinazione della tariffa la cui approvazione compete all'Autorità; in particolare le violazioni *sub i. e iv.* hanno interessato le predisposizioni tariffarie relative agli anni dal 2020 in poi, la violazione *sub ii.* ha riguardato le predisposizioni tariffarie relative agli anni 2021, 2022 e 2023 mentre la violazione *sub. iii.* ha riguardato le predisposizioni tariffarie relative agli anni 2020-2023; la violazione *sub v.* ha disatteso norme che, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli operatori, sono finalizzate a consentire all'Autorità la conoscenza delle grandezze economiche e patrimoniali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolazione e determinazione delle tariffe; tale violazione ha interessato i CAS 2019 e 2020;
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* occorre rilevare che la società, con le note del 31 marzo e del 17 maggio 2024 (con le quali è stata presentata la proposta tariffaria 2025, comprensiva della rideterminazione 2024 sulla base anche dei dati patrimoniali di consuntivo del 2023, poi approvata dall'Autorità con la deliberazione 216/2024/R/gas) ha apportato le dovute rettifiche in merito alle contestazioni *sub ii. e iii.*;
 - in merito alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
 - infine, in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio, relativo all'anno 2023, che la società ha realizzato un fatturato pari a 10.391.702 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 44.500 (quararantaquattromilacinquecento), di cui: euro 30.100 (trentamilacento) per le violazioni *sub i., ii., iii. e iv.*; e 14.400 (quattordicimilaquattrocento) per la violazione *sub v.*;

- la violazione *sub. i.*, nonché le eventuali potenziali inefficienze degli investimenti realizzati non oggetto di specifica analisi nell'ambito dell'attività ispettiva, potranno essere considerate, altresì, nell'ambito di un successivo procedimento di rettifica delle predisposizioni tariffarie;
- la violazione *sub. iv.* dovrà essere, altresì, considerata *pro futuro* ai fini della corretta capitalizzazione dei nuovi costi di capitale nell'ambito delle prossime determinazioni tariffarie.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Energie Rete Gas S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni della regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale e dell'*unbundling* contabile e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 44.500 (quararantaquattromilacinquecento), di cui: euro 30.100 (trentamila) per le violazioni *sub. i.*, *ii.*, *iii.* e *iv.*; e 14.400 (quattordicimilaquattrocento) per la violazione *sub. v.*;
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella complessivamente quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, sanzioni di ammontare anche più elevato di quelle quantificate al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b)

dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Energie Rete Gas S.r.l. (P.IVA 02422290995) mediante PEC all'indirizzo energieretegas@casellapec.com e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 13 settembre 2024

Il Direttore
avv. Michele Passaro